NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 27-ter

Infrazioni al principio di reciprocità

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione delle difficolta' incontrate dalle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attivita' e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, informa la Commissione, a richiesta: - di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata da un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo; - di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di quest'ultima impresa, di una partecipazione di controllo in un'impresa di assicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica. Le competenti autorita' nazionali, su decisione della Commissione, non possono concedere le autorizzazioni di cui al comma 2 per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni di cui sopra saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Comunita' economica europea. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nella Comunita', ne' all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione

Versione in vigore dal 31 dicembre 1992, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-27-ter-infrazioni-al-principio-di-reciprocita/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it